



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR
a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

T.A.R. Veneto, Sez. II, 26/09/2025, n. 1625: Offerte anormalmente basse. Il subprocedimento di verifica dell'anomalia, ex art. 110, c. 1, del D. lgs. n. 36/2023, si instaura solo in presenza di elementi specifici sintomatici di uno squilibrio economico dell'offerta. La valutazione di congruità, espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo entro stringenti limiti, deve essere globale e sintetica.

Con la sentenza in rassegna il T.A.R. Veneto si è pronunciato in merito al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta.

Ad avviso della società ricorrente, gli operatori economici classificatisi ai primi posti della graduatoria avrebbero presentato un'offerta economica con costo della manodopera inferiore a quanto indicato nella *lex specialis* e, pertanto, la Stazione appaltante avrebbe dovuto escluderli per violazione del Disciplinare di gara e dell'art. 41, comma 14, del D.lgs. n. 36/2023 o, comunque, avrebbe dovuto avviare il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 36/2023.

Il T.A.R. Veneto, dopo aver ribadito quanto affermato ormai da tempo dalla giurisprudenza ovvero che l'importo posto a base di gara, su cui applicare il ribasso, comprende anche i costi della manodopera, precisa, in riferimento alla formulazione letterale del citato art. 110, che il subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta viene instaurato dalla



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

Stazione appaltante soltanto in presenza di “*elementi specifici*” che evidenziano un possibile squilibrio economico dell’offerta (con un’impostazione simile a quella del previgente art 97, comma 6, D.lgs. n. 50/2016).

Richiamando un orientamento consolidato del giudice amministrativo, il T.A.R. afferma altresì che la valutazione di congruità dell’offerta deve essere globale e sintetica, senza tradursi nella ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica.

Tale subprocedimento non ha carattere sanzionatorio, ma è volto ad accertare, in concreto, l’attendibilità e l’affidabilità dell’offerta, nel suo complesso, con riguardo alla corretta esecuzione dell’appalto (*ex multis* Cons. Stato, Sez. IV, 02/05/2025, n. 3744).

Nell’ambito della valutazione dell’anomalia dell’offerta la Stazione appaltante esercita una discrezionalità tecnica orientata al conseguimento e alla cura dell’interesse pubblico riconosciuto *ex lege*, di cui è espressione anche la decisione di non instaurare il procedimento di verifica, la quale, pertanto, è suscettibile di sindacato giurisdizionale solamente in caso di manifesta illogicità e ragionevolezza, ovvero in presenza di un errore di fatto decisivo.

[Consulta la sentenza](#)